



# Statuto di Swisscom SA

Versione del 28 marzo 2023

**swisscom**

# Contenuti

<b>1.</b>	<b>Ragione sociale, sede e durata</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Scopo</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Sostenibilità</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Capitale azionario e azioni</b>	<b>5</b>
4.1	Capitale azionario, tipi di azione, valore nominale e liberazione	5
4.2	Forma delle azioni, trasferimento e costituzione in pegno di azioni	5
4.3	Registro delle azioni e registro dei diritti valori	5
4.4	Partecipazione della Confederazione	6
4.5	Vincolo	6
4.6	Agevolazione della negoziazione delle azioni in borsa	7
<b>5.</b>	<b>Organi della società</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Assemblea generale</b>	<b>8</b>
6.1	Poteri dell'Assemblea generale	8
6.2	Assemblee	9
6.3	Convocazione	9
6.4	Ordine del giorno, diritto di proposta	10
6.5	Pubblicazione delle relazioni	10
6.6	Svolgimento dell'Assemblea generale	11
6.7	Deliberazione	11
6.8	Quorum speciali	13
<b>7.</b>	<b>Consiglio d'amministrazione</b>	<b>14</b>
7.1	Composizione, nomina, durata del mandato e costituzione	14
7.2	Poteri e doveri	14
7.3	Deliberazione	15
7.4	Retribuzioni	16
7.5	Commissione Retribuzione	16

<b>8.</b>	<b>Direzione aziendale</b>	<b>17</b>
8.1	Conferimento della direzione, nomine e composizione	17
8.2	Retribuzione	17
<b>9.</b>	<b>Disposizioni comuni per i membri del Consiglio d'amministrazione e della Direzione</b>	<b>18</b>
9.1	Retribuzione di risultato e piani di partecipazione	18
9.2	Contratti	20
9.3	Mandati esterni	20
<b>10.</b>	<b>Ufficio di revisione</b>	<b>22</b>
<b>11.</b>	<b>Anno d'esercizio</b>	<b>22</b>
<b>12.</b>	<b>Destinazione degli utili</b>	<b>22</b>
<b>13.</b>	<b>L'organo di pubblicazione e comunicazioni</b>	<b>22</b>

Il testo originale del presente statuto è in lingua tedesca. In caso di divergenze, esso prevale sulle versioni tradotte in italiano, francese e inglese.

## 1. Ragione sociale, sede e durata

Sotto la ragione sociale

Swisscom AG  
Swisscom SA  
Swisscom Ltd.

è costituita una società anonima con sede a 3063 Ittigen ai sensi dell'art. 2 ss. LATC (Legge sull'azienda delle telecomunicazioni del 30 aprile 1997) e delle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

La durata della società è illimitata.

## 2. Scopo

La società offre servizi di telecomunicazione e radiodiffusione e prodotti e servizi correlati in Svizzera e all'estero.

Essa può effettuare tutti i negozi giuridici necessari allo scopo societario, in particolare acquistare e vendere terreni, acquisire e investire mezzi sul mercato monetario e dei capitali, fondare società, detenere quote di partecipazione in società o collaborare con terzi in altra forma.

## 3. Sostenibilità

Con lo svolgimento delle sue attività la società punta alla creazione di valore aggiunto sostenibile.

## **4. Capitale azionario e azioni**

### **4.1 Capitale azionario, tipi di azione, valore nominale e liberazione**

Il capitale azionario della società ammonta a Fr. 51'801'943.– ed è suddiviso in 51'801'943 azioni nominative con un valore nominale di Fr. 1.– ciascuna. Le azioni sono interamente liberate.

### **4.2 Forma delle azioni, trasferimento e costituzione in pegno di azioni**

4.2.1 L'azionista non ha diritto alla stampa e all'emissione di documenti per azioni nominative (titoli), ma ha diritto all'emissione di un certificato. La società può, invece, sostituire in qualsiasi momento azioni nominative non certificate (diritti valori) con titoli e titoli con diritti valori.

4.2.2 Le azioni nominative non certificate, che non vengono gestite quali titoli contabili, inclusi i diritti non certificati che ne derivano, possono essere trasferite soltanto mediante cessione. Per essere convalidata, la cessione necessita di una notifica alla società. Le azioni nominative emesse quali titoli contabili possono essere trasferite solo in conformità con le disposizioni della legge sui titoli contabili; è escluso il trasferimento mediante cessione.

4.2.3 Le azioni nominative non certificate, che non vengono gestite quali titoli contabili, e i diritti patrimoniali che ne derivano possono essere costituite in pegno soltanto a favore della banca alla quale l'azionista affida la gestione, mediante un contratto di pegno scritto. In tal caso, non si rende necessaria una notifica alla società. La costituzione in pegno di azioni nominative gestite quali titoli contabili è disciplinata dalle disposizioni della legge sui titoli contabili; è escluso la costituzione in pegno mediante cessione.

### **4.3 Registro delle azioni e registro dei diritti valori**

4.3.1 Il Consiglio d'amministrazione tiene un registro delle azioni nominative in cui sono iscritte le persone titolari e beneficiarie con il loro nome e indirizzo o la loro ragione sociale e sede legale. Se una persona iscritta nel registro delle azioni modifica i propri dati di

contatto, deve comunicarlo alla persona di riferimento del registro delle azioni. Le comunicazioni scritte ed elettroniche della società si considerano effettuate con effetto legale se inviate ai recapiti indicati nel registro delle azioni.

- 4.3.2 Relativamente alla società, si considera azionista o beneficiaria una persona iscritta nel registro delle azioni. Il Consiglio d'amministrazione disciplina i requisiti e le competenze per il riconoscimento di una persona come azionista o beneficiario o beneficiaria con o senza diritto di voto e la sua iscrizione nel registro delle azioni.
- 4.3.3 Il Consiglio d'amministrazione tiene un registro dei diritti valori, nel quale sono iscritti il numero e l'indicazione del valore unitario dei diritti valori emessi e le persone creditrici.
- 4.3.4 Il Consiglio d'amministrazione disciplina le responsabilità per la tenuta del registro delle azioni e del registro dei diritti valori.

#### **4.4 Partecipazione della Confederazione**

La Confederazione svizzera detiene la maggioranza del capitale e dei voti dell'azienda ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LATC.

#### **4.5 Vincolo**

- 4.5.1 Il Consiglio d'amministrazione può rifiutarsi di riconoscere una persona che acquista azioni come azionista o beneficiario o beneficiaria con diritto di voto se, insieme alle azioni già iscritte con diritto di voto, supera il limite del 5% di tutte le azioni nominative iscritte nel registro di commercio. La parte di azioni che supera 5% è iscritta nel registro delle azioni senza diritto di voto.

In particolare, il Consiglio d'amministrazione può riconoscere una persona che acquista azioni come azionista o beneficiario o beneficiaria con diritto di voto con più del 5% di tutte le azioni nominative nei seguenti casi eccezionali:

- a. se le azioni sono acquisite a seguito di una fusione o concentrazione di imprese;

- b. se le azioni sono acquisite a seguito di conferimento in natura o scambio di azioni;
- c. per il consolidamento di una cooperazione permanente o un'alleanza strategica in termini di partecipazione.

Le persone giuridiche e le comunità di diritti legate da capitale, potere di voto, gestione o in altro modo, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o comunità di persone che agiscono mediante accordi, sindacati o altro in modo coordinato al fine di eludere il limite percentuale, sono considerate come un soggetto giuridico.

4.5.2 La limitazione di cui al punto 4.5.1 si applica fatto salvo l'art. 652b cpv. 3 e l'art. 653c cpv. 4 CO anche in caso di acquisto di azioni nominative nell'esercizio del diritto di sottoscrizione, opzione e conversione. La limitazione non si applica all'acquisizione di azioni tramite devoluzione di eredità, ripartizione successoria o regimi patrimoniali tra coniugi.

4.5.3 Il Consiglio d'amministrazione può rifiutarsi di riconoscere e registrare una persona come azionista o beneficiario o beneficiaria con diritto di voto se su richiesta non dichiara espressamente di aver acquistato le azioni o l'usufrutto delle azioni a proprio nome e per proprio conto, che non vi è alcun accordo sul rimborso o sulla restituzione delle azioni corrispondenti e che si assume il rischio economico associato alle azioni. Il Consiglio d'amministrazione non può rifiutare la registrazione di una persona sulla base del fatto che la domanda è stata presentata tramite la sua banca.

4.5.4 Il Consiglio d'amministrazione può, sentita la persona interessata, annullare la sua iscrizione come azionista con diritto di voto dal registro delle azioni se ciò sia dovuto a una errata informazione fornita dall'acquirente, e iscrivere la persona come azionista senza diritto di voto. La persona interessata deve essere immediatamente informata della cancellazione.

#### **4.6 Agevolazione della negoziazione delle azioni in borsa**

Al fine di agevolare la negoziazione delle azioni in borsa, il Consiglio d'amministrazione può, mediante regolamento o nell'ambito di accordi, consentire l'iscrizione fiduciaria di azioni nominative con

diritto di voto eccedenti la limitazione di cui al punto 4.5 per mezzo di persone fiduciarie che comunicano il proprio status di fiduciario (interposte persone, banche ADR). Queste devono essere soggette alla vigilanza bancaria o dei mercati finanziari o comunque offrire la garanzia necessaria per agire per conto di uno o più soggetti non collegati tra loro e attraverso loro deve essere possibile determinare i nomi, gli indirizzi e le quote azionarie dei proprietari e delle proprietarie delle azioni.

## 5. Organi della società

Gli organi della società sono:

- a. Assemblea generale;
- b. Consiglio d'amministrazione;
- c. Direzione aziendale;
- d. Ufficio di revisione.

## 6. Assemblea generale

### 6.1 Poteri dell'Assemblea generale

- 6.1.1 L'Assemblea generale degli azionisti e delle azioniste è l'organo supremo della società. Ad essa spettano i seguenti poteri:
- a. l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
  - b. la nomina delle seguenti persone:
    1. del/la Presidente del Consiglio d'amministrazione,
    2. dei membri del Consiglio d'amministrazione,
    3. dei membri della commissione Retribuzione,
    4. del/la rappresentante indipendente,
    5. dei membri dell'ufficio di revisione;
  - c. l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
  - d. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo;
  - e. la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;
  - f. la deliberazione sul rimborso della riserva legale di capitale;
  - g. il discarico ai membri del Consiglio d'amministrazione e alla Direzione;



- h. l'approvazione della retribuzione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione;
- i. la votazione consultiva sulla relazione delle retribuzioni;
- j. l'approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a ss. CO e, se del caso, delle altre relazioni previste dalla legge;
- k. la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
- l. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.

6.1.2 Nel caso di una revoca della quotazione dei titoli di partecipazione ai sensi del punto 6.1.1 lettera k il Consiglio d'amministrazione determina le modalità della revoca.

## **6.2 Assemblee**

6.2.1 L'Assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

6.2.2 Le assemblee generali straordinarie sono convocate ogniqualvolta sia necessario, in particolare nei casi previsti dalla legge.

6.2.3 Il Consiglio d'amministrazione deve convocare l'Assemblea straordinaria mediante invito qualora gli azionisti e le azioniste che singolarmente o congiuntamente rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale o dei voti lo richiedano, per iscritto e indicando gli oggetti e le relative proposte e, in caso di nomine, i nominativi delle candidate e dei candidati proposti.

## **6.3 Convocazione**

6.3.1 L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio d'amministrazione; se necessario, dall'ufficio di revisione.

6.3.2 L'Assemblea generale è convocata almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea nella forma prevista al punto 13.

- 6.3.3 Nella convocazione devono essere indicati:
- a. la data, l'ora d'inizio, il tipo e il luogo dell'Assemblea generale;
  - b. gli oggetti all'ordine del giorno;
  - c. le proposte del Consiglio d'amministrazione con una breve motivazione delle stesse;
  - d. se del caso, le proposte degli azionisti e delle azioniste corredate di una breve motivazione;
  - e. il nome e l'indirizzo del/la rappresentante indipendente.

#### **6.4 Ordine del giorno, diritto di proposta**

- 6.4.1 Nessuna delibera può essere presa su oggetti che non siano stati annunciati nella forma prevista al punto 6.3, salvo la richiesta di convocare un'Assemblea generale straordinaria, di effettuare una verifica straordinaria e di nominare l'ufficio di revisione.
- 6.4.2 Non è invece necessario alcun preavviso per presentare nell'Assemblea generale proposte nell'ambito all'ordine del giorno o per discussioni che non prevedano deliberazioni.
- 6.4.3 Gli azionisti e le azioniste che rappresentano singolarmente o congiuntamente azioni aventi un valore nominale minimo di Fr. 40'000.– possono richiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno e l'inserimento di proposte nella convocazione dell'Assemblea generale. Unitamente all'ordine del giorno o alle proposte gli azionisti e le azioniste possono presentare una breve motivazione. Tali richieste devono essere inviate per iscritto al Consiglio d'amministrazione almeno 45 giorni prima dell'Assemblea generale e devono riportare l'oggetto della discussione e la proposta o le proposte.

#### **6.5 Pubblicazione delle relazioni**

La relazione sulla gestione, la relazione sulle retribuzioni, i relazioni di revisione e la relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a ss. CO devono essere resi accessibili agli azionisti e alle azioniste almeno 20 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria. Qualora i documenti non siano accessibili elettronicamente, ogni azionista può richiederne tempestivamente l'invio.

## **6.6 Svolgimento dell'Assemblea generale**

- 6.6.1 Il Consiglio d'amministrazione stabilisce il luogo dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale può svolgersi per via elettronica e senza luogo di riunione fisico (Assemblea generale virtuale).
- 6.6.2 Il Consiglio d'amministrazione può prevedere che gli azionisti e le azioniste che non siano presenti nel luogo dell'assemblea possano esercitare i loro diritti anche per via elettronica.
- 6.6.3 L'Assemblea generale è presieduta dal/la Presidente o, in caso di impedimento, da un altro membro del Consiglio d'amministrazione o da altro/a presidente ad interim eletto/a dall'Assemblea generale.
- 6.6.4 Il/la Presidente nomina il segretario o la segretaria e gli scrutatori e le scrutatrici, che non devono essere azionisti e azioniste; le funzioni possono essere delegate alla stessa persona. Il verbale è firmato dal/la Presidente e dal segretario o dalla segretaria.
- 6.6.5 Il/la Presidente ha tutti i poteri direttivi necessari e opportuni per consentire uno svolgimento regolare e sereno dell'Assemblea generale.

## **6.7 Deliberazione**

- 6.7.1 Ciascuna azione iscritta nel registro delle azioni della società con diritto di voto dà diritto a un voto.
- 6.7.2 Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea generale:
  - a. dal proprio/dalla propria rappresentante legale;
  - b. da un/a rappresentante di propria scelta; o
  - c. dal/la rappresentante indipendente.
- 6.7.3 Per il conferimento della procura e delle istruzioni devono essere utilizzati i moduli predisposti dal Consiglio d'amministrazione o appositi mezzi elettronici.

- 6.7.4 Qualora il/la rappresentante indipendente non riceva istruzioni, si astiene dal voto. Le procure e le istruzioni al/la rappresentante indipendente possono essere conferite solo per la successiva Assemblea generale.
- 6.7.5 L'Assemblea generale elegge il/la rappresentante indipendente. Il suo mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. Se la società non ha più un/a rappresentante indipendente, tale funzione sarà designata dal Consiglio d'amministrazione per la successiva Assemblea generale. Le procure e le istruzioni conferite fino ad allora si considerano conferite al/la nuovo/a rappresentante indipendente e restano valide.
- 6.7.6 L'Assemblea generale prende le deliberazioni e fa le nomine a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate, salvo contraria disposizione della legge o dello Statuto.
- 6.7.7 Se la nomina non avviene al primo scrutinio, si procede al secondo scrutinio.
- 6.7.8 Nelle votazioni, una proposta è considerata respinta in caso di parità di voti. Il/la Presidente non ha voto determinante.
- 6.7.9 Le deliberazioni e i risultati delle nomine devono essere resi accessibili per via elettronica entro 15 giorni dall'Assemblea generale, indicando l'esatta proporzione dei voti; ogni azionista può chiedere che gli/le sia reso accessibile il verbale entro 30 giorni dall'Assemblea generale.
- 6.7.10 L'Assemblea generale approva le proposte del Consiglio d'amministrazione in relazione agli importi complessivi massimi:
- a. per la retribuzione del Consiglio d'amministrazione per l'esercizio successivo; e
  - b. per la retribuzione della Direzione per l'esercizio successivo.
- 6.7.11 Il Consiglio d'amministrazione, in casi eccezionali motivati, può presentare all'Assemblea generale, per approvazione, proposte in relazione agli importi complessivi massimi e/o a singoli elementi di retribuzione per periodi di tempo differenti.

- 6.7.12 Se la remunerazione variabile della Direzione per l'esercizio successivo viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale, l'Assemblea generale delibera in via consultiva anche sulla relazione sulle retribuzioni per l'esercizio in corso.
- 6.7.13 Se l'Assemblea generale ordinaria rifiuta una proposta del Consiglio d'amministrazione riguardante la retribuzione del Consiglio d'amministrazione o della Direzione, il Consiglio d'amministrazione stabilisce il corrispondente importo complessivo massimo tenendo conto di tutti i fattori rilevanti e lo presenta per approvazione all'Assemblea generale.
- 6.7.14 Nell'ambito di un importo complessivo massimo così stabilito la società o le società da essa controllate, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale, possono assegnare le retribuzioni.
- 6.7.15 Il/la Presidente determina in maniera definitiva le procedure di votazione e nomine che possono essere svolte per via elettronica. Le votazioni e le nomine elettroniche equivalgono alle votazioni e, rispettivamente, alle nomine scritte. Il/la Presidente può far ripetere la nomina o la votazione se, a suo avviso, sussistono ragionevoli dubbi sull'esito della votazione. In tal caso, la precedente nomina o votazione si considera non avvenuta.

## **6.8 Quorum speciali**

A integrazione dell'art. 704 CO è necessaria la deliberazione dell'Assemblea generale, che abbia almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati delle azioni, per:

- a. l'introduzione di restrizioni al diritto di voto;
- b. modifiche al presente punto.

## **7. Consiglio d'amministrazione**

### **7.1 Composizione, nomina, durata del mandato e costituzione**

- 7.1.1 Il Consiglio d'amministrazione conta da sette a nove membri. Se necessario, il numero degli amministratori può essere aumentato temporaneamente.
- 7.1.2 L'Assemblea generale nomina singolarmente i membri del Consiglio d'amministrazione e il/la Presidente del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. I membri del Consiglio d'amministrazione di norma si dimettono dopo un totale di dodici anni giuridici. Il mandato può essere esercitato al massimo fino al compimento del 70° anno di età. In caso di presidenza vacante, il Consiglio d'amministrazione designa un/a Presidente, scelto/a tra i suoi membri, fino alla conclusione della successiva Assemblea generale.
- 7.1.3 La Confederazione svizzera ha il diritto di delegare due rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione e, se necessario, di sollevarli/e dall'incarico. I membri del Consiglio d'amministrazione delegati dalla Confederazione svizzera hanno gli stessi diritti e doveri di quelli eletti dall'Assemblea generale.
- 7.1.4 Nel Consiglio d'amministrazione della società devono sedere due rappresentanti del personale (adeguata rappresentanza ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LATC). Il personale della società ha il diritto di proporre candidature.
- 7.1.5 Il Consiglio d'amministrazione si autocostruisce. Sono fatte salve le nomine del/la Presidente del Consiglio d'amministrazione e dei membri della commissione Retribuzione che avvengono da parte dell'Assemblea generale.

### **7.2 Poteri e doveri**

- 7.2.1 Il Consiglio d'amministrazione è responsabile della gestione generale della società e del controllo sulla Direzione. Rappresenta la società all'esterno e si occupa di tutto ciò che non è demandato ad

altro organo della società dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

- 7.2.2 Il Consiglio d'amministrazione delega la gestione della società alla Direzione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LATC. A tal fine emana un Regolamento sull'assetto organizzativo e predispone i relativi rapporti contrattuali.
- 7.2.3 Il Consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:
- a. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
  - b. la definizione dell'organizzazione;
  - c. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario;
  - d. la nomina e la revoca della Direzione e delle persone incaricate della rappresentanza;
  - e. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
  - f. l'allestimento della relazione sulla gestione, della relazione sulle retribuzioni e della relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a ss. CO così come la preparazione dell'Assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
  - g. la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti
  - h. la conferma di variazioni del capitale e conseguenti modifiche dello Statuto (incl. cancellazioni) nonché relativi rapporti sull'aumento di capitale.

### **7.3 Deliberazione**

- 7.3.1 Le regole e le procedure per le riunioni, i quorum e l'assunzione di deliberazioni da parte del Consiglio d'amministrazione si basano sul Regolamento sull'assetto organizzativo del Consiglio d'amministrazione.
- 7.3.2 Il voto del/la Presidente è determinante.

- 7.3.3 Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione devono essere verbalizzate. Il verbale è firmato dal/la Presidente e dal segretario o dalla segretaria.

## **7.4 Retribuzioni**

I membri del Consiglio d'amministrazione hanno diritto a una retribuzione conforme alla loro attività e alla loro responsabilità, che stabilisce il Consiglio d'amministrazione stesso nell'ambito della retribuzione approvata dall'Assemblea generale. La società, sempre in questo ambito, può anche assegnare retribuzioni per attività in aziende controllate direttamente o indirettamente dalla società e per attività su disposizione dell'azienda. La retribuzione può essere pagata dalla società o da società da essa controllate.

## **7.5 Commissione Retribuzione**

- 7.5.1 La commissione Retribuzione è composta da tre fino a sei membri del Consiglio d'amministrazione. L'Assemblea generale elegge i membri singolarmente. Il loro mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. Se il numero dei membri della commissione Retribuzione scende sotto il numero minimo di tre membri, il Consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti scegliendoli tra le sue fila; la nomina avrà validità fino al termine della successiva Assemblea generale ordinaria.
- 7.5.2 Il Consiglio d'amministrazione nomina un/a Presidente. La commissione Retribuzione per il resto si autocostituisce.
- 7.5.3 La commissione Retribuzione supporta il Consiglio d'amministrazione nella strutturazione e nell'attuazione dei principi e delle regole per la retribuzione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione. Presenta al Consiglio d'amministrazione proposte corrispondenti, in particolare in relazione alle proposte del Consiglio d'amministrazione all'Assemblea generale riguardante la retribuzione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione e alla delibera del Consiglio d'amministrazione sulla retribuzione del Consiglio d'amministrazione e del/la Presidente della Direzione. La commissione Retribuzione delibera nel quadro della retribuzione com-



plexiva approvata dall'Assemblea generale le retribuzioni degli altri membri della Direzione. Inoltre supervisiona l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea generale sulle retribuzioni del Consiglio d'amministrazione e della Direzione.

- 7.5.4 Il Consiglio d'amministrazione può assegnare alla commissione Retribuzione altri compiti.

## **8. Direzione aziendale**

### **8.1 Conferimento della direzione, nomine e composizione**

- 8.1.1 Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LATC la Direzione, i cui membri sono eletti dal Consiglio d'amministrazione, si occupa della direzione della società.
- 8.1.2 La Direzione è composta da uno o più membri che non devono contemporaneamente essere membri del Consiglio d'amministrazione. In casi eccezionali sono ammesse eccezioni a tempo determinato.

### **8.2 Retribuzione**

- 8.2.1 I membri della Direzione hanno diritto a una retribuzione conforme alla loro attività e alla loro responsabilità. La società può assegnare retribuzioni per attività in aziende controllate direttamente o indirettamente dalla società e per attività su disposizione dell'azienda. La retribuzione può essere pagata dalla società o da società da essa controllate.
- 8.2.2 La società o le società da essa controllate sono autorizzate ad assegnare a ogni membro della Direzione che viene eletto (sostituzione di un membro della Direzione e/o ampliamento della Direzione) nel corso di un periodo per il quale l'Assemblea generale ha già approvato la retribuzione della Direzione un importo supplementare per questo periodo, nel caso in cui l'importo complessivo già approvato non sia sufficiente per detta retribuzione. L'importo supplementare può essere impiegato per l'indennità per pretese del nuovo membro della Direzione nei confronti del precedente datore di lavoro o committente (incluse aspettative di diritto).

- 8.2.3 Qualora debba essere corrisposto un importo supplementare, in caso di sostituzione di un membro della Direzione la retribuzione complessiva del nuovo membro della Direzione deve essere equiparabile alla retribuzione del membro uscente della Direzione. In caso di ampliamento della Direzione, la retribuzione complessiva del membro della Direzione interessato deve essere equiparabile alla retribuzione degli altri membri della Direzione, tenuto conto della sua funzione.
- 8.2.4 L'importo supplementare, per ogni periodo di retribuzione, non può superare il 30% dell'ultimo importo complessivo approvato per la retribuzione massima della Direzione per il/la Presidente e il 20% per le altre funzioni della Direzione, sia in caso di sostituzione di un membro sia in caso di ampliamento della Direzione. Gli importi supplementari per ogni periodo di retribuzione non possono superare complessivamente la metà dell'ultimo importo complessivo approvato per la retribuzione massima della Direzione.

## **9. Disposizioni comuni per i membri del Consiglio d'amministrazione e della Direzione**

### **9.1 Retribuzione di risultato e piani di partecipazione**

- 9.1.1 La retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione è composta da una retribuzione di posizione che tiene conto delle loro responsabilità e attività. L'ammontare degli elementi della retribuzione viene stabilito dal Consiglio d'amministrazione nell'ambito dell'importo complessivo approvato dall'Assemblea generale per la retribuzione del Consiglio d'amministrazione. Ai membri del Consiglio d'amministrazione viene concessa una parte del loro onorario in azioni bloccate della società per garantire una partecipazione diretta all'andamento a lungo termine del valore. Per rafforzare ulteriormente l'orientamento agli interessi degli azionisti e delle azioniste, il Consiglio d'amministrazione può deliberare per i membri del Consiglio d'amministrazione disposizioni per la costituzione e il mantenimento di un possesso minoritario di azioni della società.
- 9.1.2 La retribuzione dei membri della Direzione è composta da elementi di retribuzione fissi e da una parte variabile legata al risultato. La parte variabile vuole essere uno stimolo a migliorare il risultato aziendale e quindi a incrementare costantemente il valore azien-

dale. È proporzionata al raggiungimento di obiettivi di rendimento che vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione all'inizio del periodo corrispondente. Gli obiettivi di rendimento possono comprendere obiettivi personali, obiettivi aziendali e settoriali, di tipo finanziario e non finanziario, tenendo conto della funzione del membro della Direzione.

- 9.1.3 La parte variabile prevista al raggiungimento degli obiettivi (parte legata al successo degli obiettivi) per i singoli membri della Direzione può ammontare al massimo al 70% del salario di base annuo. In caso di superamento degli obiettivi la quota variabile può ammontare al massimo al 100% del salario di base annuo. L'ammontare della quota variabile viene stabilita dal Consiglio d'amministrazione in ragione del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dell'importo complessivo approvato dall'Assemblea generale per la remunerazione della Direzione. La retribuzione fissa e/o la quota variabile legata al risultato vengono in parte pagate in azioni, strumenti comparabili e/o unità stabilite dalla società per garantire una partecipazione diretta all'andamento a lungo termine del valore. Per rafforzare ulteriormente l'orientamento agli interessi degli azionisti e delle azioniste, il Consiglio d'amministrazione può deliberare per i membri della Direzione disposizioni per la costituzione e il mantenimento di un possesso minoritario di azioni della società.
- 9.1.4 Per i membri della Direzione la quota variabile legata al risultato nell'ambito del Management Incentive Plan di norma è corrisposta per almeno il 25% in azioni bloccate della società. I membri della Direzione hanno la possibilità di incrementare la quota azionaria su base volontaria. Per i membri del Consiglio d'amministrazione, ai sensi del Management Incentive Plan, la retribuzione di posizione annua di norma viene corrisposta per un terzo in azioni bloccate della società. L'assegnazione delle azioni ai sensi del Management Incentive Plan avviene sulla base del valore fiscale. Il termine di blocco ammonta di norma a tre anni.
- 9.1.5 Il Restricted Share Plan emesso dal Consiglio d'amministrazione serve a supportare il reclutamento e il mantenimento di persone chiave. Ai sensi del Restricted Share Plan il Consiglio d'amministrazione può corrispondere una parte della retribuzione per singoli membri della Direzione anche in forma di unità («Restricted Share Units»). Queste unità alla scadenza del periodo che di norma è di tre anni e a condizione che sia in essere un rapporto di lavoro non

disdetta autorizzano al percepimento gratuito di azioni della società. Il valore di conteggio delle unità corrisponde al valore di mercato delle azioni al momento dell'assegnazione.

- 9.1.6 Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, per le azioni distribuite, gli strumenti comparabili e/o le unità stabilite dalla società, ad esempio condizioni relative alla scadenza, condizioni e termini per l'esercizio, termini di blocco e il momento dell'assegnazione e la valutazione; lo stesso può prevedere che le condizioni di esercizio e i termini di esercizio vengano ridotti o cancellati in ragione del verificarsi di eventi stabiliti in precedenza come la terminazione di un rapporto di lavoro o di mandato, che le retribuzioni vengano corrisposte al raggiungimento dei valori target o decadano. Il Consiglio d'amministrazione a tale proposito tiene conto degli interessi a lungo termine della società, inclusa la sua capacità di reclutare sul mercato del lavoro persone adeguate e fidelizzare i collaboratori e le collaboratrici della società.

## **9.2 Contratti**

- 9.2.1 La società o le società da essa controllate possono stipulare con i membri del Consiglio d'amministrazione contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato che sono alla base delle retribuzioni. La durata e la terminazione si orientano alla durata del mandato e ai termini di legge.
- 9.2.2 La società o le società da essa controllate possono stipulare con i membri della Direzione contratti di lavoro a durata indeterminata con un termine di disdetta di un massimo di dodici mesi.

## **9.3 Mandati esterni**

- 9.3.1 Un membro del Consiglio d'amministrazione può assumere fino a quattro mandati supplementari in società quotate in borsa e fino a dieci mandati supplementari in società non quotate in borsa, in totale non può assumere più di dieci mandati supplementari. Se i mandati vengono esercitati in società con un rapporto di controllo, il mandato principale viene conteggiato completamente; ciascun ulteriore mandato viene conteggiato per un quinto.

- 9.3.2 Un membro della Direzione può assumere un mandato supplementare in una società quotata in borsa e due mandati supplementari in società non quotate in borsa, in totale non può assumere più di due mandati supplementari. Se i mandati vengono esercitati in società con un rapporto di controllo, il mandato principale viene conteggiato completamente; ciascun ulteriore mandato viene conteggiato per un quinto.
- 9.3.3 Non sono soggetti a queste limitazioni:
- a. i mandati in società controllate dalla società o che controllano la società;
  - b. i mandati che un membro del Consiglio d'amministrazione o della Direzione assume su disposizione della società o di società controllate dalla stessa. Il numero di mandati di tale tipo non può essere superiore a dieci; e
  - c. i mandati in raggruppamenti di interesse, in associazioni, istituzioni e fondazioni e nelle fondazioni per la previdenza per il personale. Il numero di mandati di tale tipo non può essere superiore a sette.
- 9.3.4 Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, i limiti di cui al precedente punto 9.3 possono essere superati per un massimo di sei mesi in casi eccezionali motivati, che dovranno essere documentati nella relazione sulle retribuzioni con indicazione del membro interessato.
- 9.3.5 L'obbligo di garantire la diligenza richiesta ai sensi delle disposizioni di legge applicabili rimane salvo in ogni caso. Il Consiglio d'amministrazione emana altre disposizioni, in particolare in relazione a un obbligo di consultazione dei membri del Consiglio d'amministrazione e alla procedura di approvazione per i membri della Direzione.
- 9.3.6 Si intendono mandati le attività svolte in qualità di membro del Consiglio d'amministrazione, della Direzione o del Comitato o funzioni analoghe presso altre società con finalità economica.

## **10. Ufficio di revisione**

L'Assemblea generale elegge una società di revisione sottoposta a controllo statale come ufficio di revisione. La durata del mandato dell'ufficio di revisione è un anno di esercizio e termina con l'accettazione del conto annuale corrispondente. È ammessa la rielezione. I compiti dell'ufficio di revisione sono determinati dalle disposizioni di legge.

## **11. Anno d'esercizio**

L'anno d'esercizio termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **12. Destinazione degli utili**

12.1 L'Assemblea generale delibera sulla destinazione dell'utile di bilancio, tenendo conto delle disposizioni di legge (art. 14 LATC in combinato disposto con l'art. 671 ss. CO).

12.2 I dividendi non percepiti entro cinque anni dalla loro scadenza decadono a favore della società.

## **13. L'organo di pubblicazione e comunicazioni**

13.1 L'organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire altri organi di pubblicazione.

13.2 Le comunicazioni per gli azionisti e le azioniste sono pubblicati, a scelta del Consiglio d'amministrazione, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio oppure possono essere inviati per lettera o in formato elettronico ai recapiti indicati nel registro delle azioni degli azionisti e delle azioniste o dei mandatari e delle mandatarie autorizzati.

Swisscom SA  
Investor Relations  
CH-3050 Berna  
Telefono.: +41 (0)58 221 62 78  
E-Mail: [investor.relations@swisscom.com](mailto:investor.relations@swisscom.com)  
Internet: [www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)